


1) cosa si intende per avvio dell'intervento ai fini del calcolo del termine ultimo per la realizzazione

R: A differenza del precedente avviso, ai sensi dell'art. 4 dell'avviso per avvio dell'intervento si intende la data del primo atto formale finalizzato alla realizzazione dell'intervento stesso. Questa data deve essere indicata dall'impresa beneficiaria in sede di compilazione della domanda di agevolazione. Successivamente a seguito dell'istruttoria positiva e in particolare con l'invio della PEC da parte del servizio innovazione, ICT e infrastrutture per le imprese di comunicazione dell'avvenuta concessione dell'aiuto, tale data di avvio potrà o meno essere confermata.

Dalla data di avvio dichiarata in sede di ammissione decorrono i 9 mesi per la realizzazione del progetto. Tale data potrà essere compresa tra il giorno successivo all'invio della richiesta di agevolazione e il giorno di ricezione della PEC di ammissione a contributo. In caso di avvio del progetto successivo, i 9 mesi decorrono comunque dalla data di ricezione della PEC.



N.B. Il controllo della durata del progetto verrà quindi effettuato dal giorno successivo la presentazione della domanda di ammissione fino al termine ultimo ovvero 9 mesi successivi dalla comunicazione di concessione del contributo. In questo lasso temporale potranno essere escluse delle fatture a monte o a valle in base al rispetto dei 9 mesi di durata massima effettiva del progetto.

2) Nel caso in cui con il progetto sia realizzato un incremento occupazionale per quanto tempo tale incremento deve essere mantenuto?

R: come previsto nell'art. 16 dell'avviso, anche a seguito di quanto disposto dal Decreto Dignità e in particolare dall'art. 6 del D.L. 12/07/2018, n. 87, quando il contributo è determinato anche dall'incremento occupazionale realizzato, il livello occupazionale degli addetti all'unità produttiva interessata dal beneficio deve essere mantenuto per i 5 anni dalla data di completamento dell'investimento. Nel caso di non rispetto di tale obblighi si procederà alla revoca parziale del contributo liquidato secondo quanto disposto nell'art. 17 dell'avviso.

3) E' prevista una percentuale minima di realizzazione dell'intervento ammesso?

R: ai sensi dell'art. 13 dell'avviso la spesa rendicontata ammissibile non può essere inferiore al 70% della spesa inizialmente ammessa; tale limite riguarda le spese sostenute fermo restando l'obbligo di raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto. Nel caso in cui la spesa ritenuta ammissibile in fase di rendicontazione sia inferiore al suddetto limite, si procederà alla revoca dell'intero contributo.

NB La spesa rendicontata ammissibile non potrà comunque essere inferiore al limite minimo di € 10.000,00

4) In riferimento alle spese relative al cloud sono ammissibili anche i rinnovi di contratti esistenti?

R: nell'art. 4 spesa ammissibili, è previsto che la classe di spesa relativa al cloud può essere ammessa solo per i contratti di nuova attivazione effettuata a partire dalla data di avvio dell'intervento e sono ammissibili i soli canoni corrispondenti al periodo di realizzazione dell'intervento stesso.

5) In sede di presentazione della richiesta di agevolazione è obbligatorio allegare i preventivi di spesa?

R: L'art. 5 "Spese escluse", art. 1, lett. k), specificando che le spese per le quali non siano allegati i relativi preventivi saranno escluse si riferisce a tutti i preventivi richiesti dal bando. Poiché non è prevista la possibilità di integrare la documentazione relativa alle spese successivamente alla presentazione della domanda, si raccomanda di porre particolare attenzione nel caricamento di tali allegati.

Warning: la scelta del preventivo non deve essere effettuata necessariamente a favore del preventivo più basso. In ogni caso deve essere giustificata la scelta di un preventivo rispetto agli altri.

In caso di sub-preventivi valgono le stesse regole, ovvero 3 preventivi obbligatori e tutti allegati alla richiesta di agevolazione.

6) un'azienda intende commissionare ad un fornitore straniero un prodotto costruito su misura per le esigenze imprenditoriali dell'impresa: il prodotto quindi non è presente sul mercato, da qui sorgono due quesiti:

- per questo investimento servono comunque tre preventivi come previsto da Bando? E' chiaro che per le caratteristiche del prodotto che si andrà a costruire risulterebbe complicato trovare altri due fornitori e che veicolare l'innovazione ad altri soggetti comprometterebbe il know how del fornitore

- il fornitore sarà pagato tramite una società di servizi di pagamento (tipo PayPal), tale pagamento sarebbe ammissibile? Si consideri che in questo caso sarebbe rispettato il vincolo del Bando secondo cui "deve essere documentato il sottostante movimento finanziario", in quanto l'azienda sarà in possesso di ricevute di pagamento e di estratti conto.

Risposta: In merito ai quesiti posti si precisa che:

1) il bando prevede all'art. 8.2 comma 2 **l'obbligatorietà** dei tre preventivi per ciascuna classe di spesa ammissibile e tale regola non può essere derogata. Eventualmente potrebbe essere sufficiente anche la richiesta a cui il fornitore risponde con l'impossibilità a fornire l'eventuale preventivo, accompagnata da una relazione tecnica illustrativa sulle specificità del progetto da parte del fornitore scelto.

2) riguardo al pagamento tramite paypal non ci sono problemi se risulta tutto tracciato a carico del beneficiario e se si fa riferimento sulle ricevute e/o estratti conto alle fatture o ordini pagati. Si ricorda che sulle fatture deve essere riportato il nome dell'avviso o il codice CUP se la fattura è emessa dopo la concessione del contributo. Se tale informazione manca conviene, al momento dell'ordine/pagamento, fare uno screenshot delle videate in maniera da avere la completezza delle informazioni relative al movimento finanziario effettuato.

7) Tipologia di intervento E-COMMERCE: per questa tipologia di intervento di solito, i siti e-commerce vengono realizzati su piattaforme software CMS (woocommerce, magento, prestashop, opencart) che di per sé, come software, sono gratuite o quasi gratuite (possono esserci delle estensioni a pagamento, ma parliamo di piccole cifre). Quindi, un'impresa che sviluppa un e-

commerce utilizzando i CMS più diffusi, se non aggiunge anche altri interventi, NON avrà spese in investimenti ICT o cloud, ma solo in servizi ICT.

Siccome i servizi ICT possono raggiungere al massimo il 20% della spesa, per partecipare al bando:

---> l'impresa deve aggiungere anche altri interventi che prevedano investimenti ICT; oppure

---> è ammessa solo l'implementazione di software CMS sviluppati ad hoc con acquisto del software (questo esclude i CMS più diffusi).

Risposta: Il bando all'art. 1 prevede la finalità **dell'innovazione digitale** a favore delle micro e piccole imprese Umbre. Si ritiene che la semplice implementazione di siti E Commerce, senza alcun investimento alla base, non rientra nelle tipologie di spese ammissibili. Per cui va rispettato quanto previsto dal bando all'art. 4 comma 2.

8) Dopo la chiusura dell'avviso quali sono i termini per conoscere l'esito e la relativa ammissione a contributo o la sua esclusione?

Risposta: come previsto dall'art. 10 comma 1 e 2 dell'avviso, con determinazione dirigenziale n. 11711 del 18/11/2019 è stato pubblicato l'elenco delle domande pervenute e quindi l'ordine istruttorio. A seguito di tale approvazione si procederà alla valutazione tecnica delle richieste di agevolazione pervenute secondo l'ordine cronologico. Gli esiti istruttori saranno poi comunicati tramite PEC ai singoli beneficiari.

9) Quando le imprese riceveranno le comunicazioni di concessione del contributo?

Risposta: a causa delle norme che regolano l'approvazione del bilancio regionale si è reso necessario sospendere il procedimento amministrativo di concessione del contributo nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2020 con l'adozione di una determinazione dirigenziale per le imprese per le quali si sono concluse le verifiche amministrative ed è stato riscontrato l'esito positivo del Documento Unico di Regolarità Contributiva, della capienza del de minimis e della comunicazione antimafia.

La conclusione delle verifiche amministrative sarà comunicata alla singola impresa e comunque nel sito della Regione (<http://www.regione.umbria.it/attivita-produttive-e-imprese/tecnologie-dell-informazione-e-comunicazione>) sarà possibile visualizzare le determinazioni dirigenziali adottate per gruppi di imprese seconde le tempistiche di conclusione delle verifiche medesime.

Si ricorda che, al momento delle verifiche amministrative è stato riscontrato l'esito positivo del Documento Unico di Regolarità Contributiva ma nel caso in cui alla data della concessione dell'aiuto, il DURC risulti scaduto si provvederà ad acquisirne uno nuovo dal cui esito dipenderà la concessione o meno del contributo.

10) Quando posso rendicontare il progetto? Abbiamo avviato l'intervento il giorno successivo alla presentazione della richiesta di agevolazione e tutti gli investimenti sono conclusi e pagati.

Risposta: la rendicontazione del progetto e quindi la richiesta del saldo del contributo potrà essere presentata solo dopo la comunicazione da parte della regione della concessione del contributo.

Tale comunicazione sarà inviata alle imprese beneficiarie solo a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2020 e del conseguente impegno delle risorse.

11) A seguito dell'attuale stato di emergenza sanitaria e dei conseguenti impatti economici sulle imprese è possibile chiedere una proroga dei termini di realizzazione del progetto?

Con atto n. 165 del 11 marzo 2020 la Giunta Regionale ha fornito degli indirizzi ai servizi regionali che concedono aiuti prevedendo tra l'altro la possibilità, su istanza di parte, di prorogare, differire o sospendere termini e scadenze di termini endoprocedimentali o procedimentali, al fine di assicurare la massima flessibilità operativa alle imprese umbre che si trovano ad affrontare i problemi connessi agli impatti economici derivanti dall'emergenza sanitaria.

A seguito di tale atto con D.D. n. 2617/2020 è stato modificato l'art. 13 comma 5 dell'avviso e inserita la possibilità di chiedere una proroga dei termini di realizzazione del progetto.